

## **STATUTO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO - AMBITO 2A**

### **TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Istituzione)**

- 1) E' istituita l'Unione Montana Alta Valle del Metauro, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 35/2013 e s.m.i. e dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., fra i Comuni, appartenenti all'ambito territoriale "2A" di cui all'allegato A alla legge regionale n. 18/2008 e di cui al successivo comma 3, per la tutela e per la valorizzazione dei territori montani, per la programmazione dello sviluppo sociale ed economico della comunità locali, per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali e per l'esercizio di funzioni conferite dalla Regione.
- 2) L'Unione montana ha personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali, che ne determinano le attribuzioni e le competenze, nonché nel rispetto delle norme fissate dal presente statuto.
- 3) L'Unione montana è costituita dai Comuni di: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino. All'Unione Montana possono aderire altri Comuni confinanti, approvando il presente Statuto secondo le procedure previste dalla legge, nonché, anche successivamente all'avvenuta costituzione, ulteriori Comuni montani o parzialmente montani, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalla L.R. n. 35/2013 e s.m.i..
- 4) L'Unione montana ispira la propria azione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e solidarietà, per rappresentare e difendere l'identità unitaria del territorio nelle sue molteplici espressioni.
- 5) L'Unione è costituita per:
  - a) mettere in rete una struttura organizzativa capace di assicurare efficienza nella gestione di tutti i servizi erogati nel territorio, realizzando economie di scala ed istituendo servizi aggiuntivi a quelli che possono essere gestiti dai singoli Comuni;
  - b) mantenere il patrimonio di esperienza e di coesione della Comunità Montana e metterlo al servizio dei Comuni, in maniera unitaria, per rappresentare e sostenere al meglio le esigenze, i valori, le risorse e le peculiarità del territorio;
  - c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del comprensorio dell'Unione Montana, allo scopo di eliminarne gli squilibri di natura economica, sociale e civile con il resto del territorio;
  - d) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni e la loro partecipazione allo sviluppo territoriale, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia;
  - e) attuare gli interventi speciali per la montagna e per i territori disagiati, previsti dalla legge;
  - f) concorrere nell'ambito della legislazione vigente alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;

g) promuovere il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali, nel quadro di una nuova economia montana integrata.

h) tutelare e valorizzare l'identità di genere e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, per la rappresentanza di genere e per il benessere organizzativo nel posto di lavoro;

i) favorire l'imprenditorialità e la formazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso progetti integrati con gli altri enti preposti, ai fini della valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del comprensorio;

l) concorrere con i Comuni e con il Consorzio di Bonifica delle Marche all'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire una migliore difesa del suolo e migliori condizioni di abitabilità e per lo sviluppo;

m) valorizzare, promuovere e consolidare l'identità storica al territorio, la storia, la cultura e le tradizioni locali mediante apposite iniziative culturali, turistiche e sociali;

n) favorire la valorizzazione turistica del territorio, la tutela del suo patrimonio storico e naturalistico e l'economia locale, con azioni per lo sviluppo integrato del turismo, dell'agricoltura di qualità, degli interventi nel settore sociale e della produzione artigianale e biologica, nonché della valorizzazione dei prodotti tipici e delle risorse naturali locali;

o) favorire e promuovere, tramite opportune intese ed accordi, il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-sanitari, dei servizi pubblici locali, dell'istruzione, e dei trasporti;

p) incrementare e sviluppare l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi in modo efficace ed efficiente, anche sulla base di accordi e convenzioni con Comuni esterni all'Unione e con altre pubbliche amministrazioni.

## **Art. 2 (Sede)**

1) La sede istituzionale dell'Unione Montana è sita nel Comune di Urbania (PU).

2) Con deliberazione consiliare, l'Unione può istituire ulteriori sedi distaccate territoriali e confermare o revisionare l'assetto delle sedi decentrate della ex Comunità Montana, alla quale l'Unione subentra.

## **Art. 3 (Modifiche statutarie)**

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana con le procedure previste dalla vigente normativa statale per la modifica degli Statuti delle Unioni di Comuni.

## **Art. 4 (Recesso)**

1. E' data facoltà ai Comuni di recedere dall'Unione Montana, con deliberazione di Consiglio Comunale da notificarsi almeno 6 mesi prima all'Unione Montana e alle

altre amministrazioni interessate. Il recesso ha efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Prima del recesso vanno obbligatoriamente definiti i rapporti pendenti tra Unione Montana e amministrazione uscente. In caso di disaccordo sulla definizione di tali rapporti sarà nominato un collegio arbitrale composto da 3 soggetti di cui uno nominato dall'Unione, uno dal Comune recedente e il terzo, con funzione di Presidente, di comune intesa ovvero dal Presidente del Tribunale di Urbino, qualora non si raggiunga l'intesa, che provvederà in merito.

### **Art. 5 (Regolamenti)**

- 1) L'Unione montana disciplina con propri regolamenti le modalità di funzionamento dei propri organi, nonché l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni e dei servizi di propria competenza in conformità alle leggi ed al presente Statuto.
- 2) I regolamenti e le relative modifiche sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet dell'Unione Montana.

### **Art. 6 (Funzioni)**

- 1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, l'Unione Montana cura:
  - a) l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi conferiti dai Comuni;
  - b) l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi conferiti dalla Regione;
  - c) la promozione dell'associazionismo fra i Comuni e la formazione di ambiti territoriali intercomunali integrati, anche mediante l'elaborazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 25 e di nuove forme di collaborazione fra Comuni, volte a conseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa;
  - d) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna previsti dall'Unione Europea e nelle leggi statali o regionali;
  - e) la partecipazione ai processi di pianificazione urbanistica generale, del razionale assetto del territorio, in funzione delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;
  - f) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale al fine di consentire migliori condizioni di vita e di costituire la base di un sostenibile sviluppo economico;
  - g) il sostegno delle iniziative cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale o potenziale;
  - h) la promozione di interventi che favoriscano il riequilibrio socio economico nell'ambito territoriale di competenza, nonché il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, progettati ed attuati preferibilmente dalle formazioni sociali locali in coerenza con il principio di sussidiarietà;
  - i) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione professionale.

2) I Comuni possono conferire all'Unione montana la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. nelle materie di seguito elencate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

3) I Comuni che aderiscono all'Unione si impegnano a conferire alla stessa almeno tre delle funzioni fondamentali entro 18 mesi dall'istituzione.

Essendo l'esercizio di tali funzioni legato alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, i Comuni si impegnano a realizzare e gestire obbligatoriamente, in forma associata, anche le infrastrutture tecnologiche, le reti, le banche dati, gli applicativi software nel settore dell'informatica.

4) Ulteriori funzioni e servizi possono essere conferiti dai Comuni all'Unione Montana anche mediante convenzioni, con le quali verranno definite le modalità di svolgimento degli stessi e i relativi oneri finanziari, approvate dai Consigli dei Comuni interessati e dal Consiglio dell'Unione.

5) Resta fermo comunque l'esercizio delle funzioni e dei servizi precedentemente gestiti in convenzione dalla soppressa Comunità Montana.

6) Le funzioni ed i servizi dell'Unione Montana possono essere esercitati in forma associata con altri Comuni esterni all'Unione o con altre aggregazioni fra Comuni previste nella vigente normativa.

## **Art. 7 (Strumenti)**

1) Ai fini di cui al precedente art. 1, l'Unione Montana, nel rispetto della normativa vigente:

- a) adotta ed attua gli strumenti di programmazione territoriale da questa previsti allo scopo di indirizzare le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati e di perseguire uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle procedure previste nella legge e nel presente Statuto;

- b) concorre alla programmazione con gli altri enti territoriali della Regione;
- c) affida, anche con apposite convenzioni, a soggetti pubblici e privati, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;
- d) ricorre, ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, alla collaborazione di associazioni, cooperative, enti e formazioni sociali, mediante stipula di appositi accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi determinati o per l'esercizio di particolari attività culturali, sociali e di promozione del territorio che non comportino l'esercizio di funzioni amministrative.
- e) nel caso in cui i Comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione stessa la funzione della protezione civile, l'Unione esercita le funzioni relative all'approvazione e all'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Comuni continuano a esercitare le funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992;

### **Art. 8 (Stemma, gonfalone e bollo)**

- 1) L'Unione Montana è dotata dello stemma di identificazione di cui all'allegato "A" al presente Statuto.
- 2) L'Unione Montana può dotarsi di un proprio gonfalone riprodotto lo stemma di cui all'allegato "A".
- 3) Il Presidente è dotato di fascia tracolla riprodotto lo stemma della Regione Marche e dell'Unione Montana.
- 4) Il bollo costituisce il timbro istituzione ufficiale dell'Unione Montana e ne identifica gli atti ed i documenti.
- 5) Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma, del gonfalone e del bollo per fini non istituzionali, fatta salva la possibilità dell'utilizzo del logo dello stemma dell'Unione Montana per iniziative autorizzate o patrociniate.
- 6) L'Unione Montana mantiene un albo pretorio on line per la pubblicazione, con validità legale, degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni di legge stabilite in materia.

**TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**  
**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 9 (Organi di governo)**

1) Sono organi di governo dell'Unione Montana:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2) Il Consiglio e la Giunta, su decisione del Presidente, possono riunirsi nelle sedi dei Comuni associati o in sedi diverse.

**CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

**Art. 10 - (Composizione)**

- 1) Il Consiglio è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione Montana; Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione Montana.
- 2) Il Consiglio, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto, procede alla convalida dei propri componenti. In sede di convalida, il Consiglio provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 3) In caso di cessazione dalla carica di Sindaco dei Comuni appartenenti all'Unione o dimissioni, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge previste in materia, quale Consigliere dell'Unione Montana subentra, di diritto, il Vice Sindaco che ne assume le funzioni o il Commissario, nominato ai sensi di legge, per il periodo di governo di rispettiva competenza e fino all'elezione del nuovo Sindaco.

**Art. 11 - (Ineleggibilità e incompatibilità)**

- 1) In materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme vigenti per gli amministratori dei Comuni, in quanto applicabili.
- 2) Sono in ogni caso incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore e Presidente dell'Unione Montana i dipendenti dell'Unione montana medesima.

**Art. 12 - (Competenze)**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

- 2) Il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa, e può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento. Ai fini della più ampia partecipazione dei Comuni membri all'attività dell'Unione Montana, il regolamento sul funzionamento del Consiglio garantisce i diritti di iniziativa e di informazione spettanti a ciascun Consigliere Sindaco in conformità al presente Statuto.
  
- 3) Il Consiglio dell'Unione montana delibera i seguenti atti fondamentali:
  - a) La nomina del Presidente e degli assessori della Giunta dell'Unione tra i propri componenti;
  - b) le modifiche allo Statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3; le deliberazioni programmatiche di cui all'art. 24; i piani, i programmi ed i regolamenti, tranne quelli riservati dalla legge alla competenza della Giunta;
  - c) lo statuto delle aziende speciali, delle istituzioni, e degli enti dipendenti e le relative modifiche;
  - d) le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, i piani economico-finanziari e il conto consuntivo;
  - e) la costituzione e modificazione di associazioni, forme associative e societarie partecipate, nel rispetto della legge;
  - f) gli indirizzi alle aziende, alle società partecipate e agli enti dipendenti, sovvenzionati, partecipati o sottoposti a vigilanza;
  - g) l'assunzione dell'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali, nonché di funzioni delegate da altri enti;
  - h) l'assunzione di pubblici servizi e l'individuazione e la costituzione della relativa forma di gestione; la concessione o l'affidamento di pubblici servizi che non siano stati previsti, espressamente, nei programmi, nei piani, nei bilanci o in altri atti di indirizzo approvati dal Consiglio o che, comunque, non rientrino nelle competenze della Giunta o dei funzionari;
  - i) le convenzioni con altre Unioni Montane e con altri enti pubblici e società a partecipazione pubblica, per l'esercizio coordinato di funzioni, attività e servizi ed i relativi accordi di programma;
  - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- k) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti di programmazione o nei bilanci approvati dal Consiglio e prestiti obbligazionari, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta e accettazione di donazioni immobiliari;
  - l) i pareri su atti di programmazione di altri enti previsti dalla legge o richiesti dagli stessi;
  - m) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'Unione Montana, presso enti e organismi pubblici e privati, nonché la nomina e la revoca dei predetti rappresentanti, quando queste siano direttamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio;
  - n) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  - o) la nomina dell'Organo di revisione;
- 4) Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza dalla Giunta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- 5) Il Consiglio dell'Unione Montana, inoltre, esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.

### **Art. 13 - (Durata in carica)**

- 1) Il Consiglio dell'Unione Montana dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per i Consigli comunali ed è rinnovato integralmente alla scadenza del periodo suddetto. Rimane comunque in carica fino all'insediamento del successivo. Al Sindaco che subentra si applica la procedura di convalida di cui all'art. 10 comma 2°.
- 2) I Sindaci dei Comuni con tornate elettorali amministrative non coincidenti con la tornata elettorale ordinaria, subentrano ai precedenti con l'assunzione della carica di Sindaco nel rispettivo Comune.

## **CAPO III – PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA**

### **Art. 14 - (Elezione del Presidente)**

- 1) Il Presidente dell'Unione Montana è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione Montana.
- 2) L'elezione del Presidente è effettuata sulla base della votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, a scrutinio palese, di una mozione programmatica, contenente il nome del candidato Presidente, oltre quello dei



candidati componenti della Giunta, di cui uno con le funzioni di Vice-Presidente, presentata e sottoscritta anche nel corso della seduta, da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.

### **Art. 15 - (Funzioni del Presidente)**

1) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) dirige e coordina l'attività della Giunta, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
- c) rappresenta l'Unione Montana negli organi assembleari delle associazioni, delle società e degli altri enti cui la stessa partecipa;
- d) sovrintende all'attività amministrativa dell'Unione, sia per le funzioni conferite dalla Regione sia per quelle conferite dai Comuni, impartendo direttive e i indirizzi in ordine alla gestione delle funzioni e dei servizi;
- e) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo gli argomenti da trattare;
- f) esercita le funzioni attribuite al Sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione le proprie competenze in materia di polizia locale;
- g) nomina il Segretario dell'Unione Montana, nel rispetto della vigente legislazione statale e regionale;
- h) assicura che le aziende speciali, le istituzioni, le società e gli organismi, di cui ha il controllo per effetto della partecipazione o appartenenti all'Unione Montana, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma secondo quanto previsto dalla legge, nonché anche protocolli di intesa per gli indirizzi politico-amministrativi per attivare interventi ed attività nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- l) nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione Montana presso enti e organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, salvo che la nomina e la revoca siano riservate alla competenza del Consiglio;
- m) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi che esercitano controlli sugli atti o sull'attività dall'ente;
- n) autorizza lo svolgimento di incarichi esterni da parte del Segretario dell'Unione, nei casi in cui la legge prevede l'autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali di lavoro in materia vigenti ed applicabili;
- o) rappresenta l'Ente in giudizio, sia come convenuto, sia come parte attrice, promuovendo anche i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, previa deliberazione della Giunta.

2) Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a funzioni definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta e può incaricare i Consiglieri della trattazione di specifiche questioni.

3) Il provvedimenti di competenza del Presidente sono adottati in forma di decreto, salva diversa previsione della legge.

### **Art. 16 - (Durata in carica del Presidente)**

- 1) Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore che deve essere effettuata entro 45 giorni successivi alla ultima convalida degli eletti da parte dei Comuni che compongono l'Unione. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
- 2) Il Consiglio può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti (numericamente arrotondato all'unità più prossima) dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La proposta di revoca deve essere depositata presso l'ufficio del Segretario dell'Unione Montana che ne rilascia contestuale ricevuta al presentatore e deve essere messa in discussione del Consiglio non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla ricevuta di deposito.
- 3) Il Presidente cessa inoltre dalla carica per dimissioni, per la perdita della qualità di Sindaco, per decadenza e per le altre cause previste dalla legge per i Sindaci. In tali casi, fino alla data di elezione del nuovo Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
- 4) La decadenza, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Consiglio che delibera con voto palese.
- 5) Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al Segretario dell'Unione Montana e diventano efficaci dopo la presa d'atto da parte del Consiglio nel termine di trenta giorni.
- 6) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni del Presidente medesimo.
- 7) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio è convocato dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti, per l'elezione del nuovo Presidente.

### **17- (Vicepresidente)**

- 1) Il Vice-presidente dell'Unione Montana coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo e di cessazione dalla carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto o dalla legge.

- 2) In caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

## **CAPO IV – GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA**

### **Art. 18 - (Composizione)**

- 1) I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti, con la procedura disciplinata per l'elezione del Presidente, al precedente art. 14, comma 2.
- 2) La Giunta dell'Unione è formata dal Presidente e da numero 2 (due) assessori, ovvero da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro), in caso di Unione Montana con più di nove consiglieri, uno dei quali con funzioni di Vice-Presidente. Gli incarichi per le materie di assessorato sono conferiti dal Presidente.
- 3) Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo di uno o di tutti i componenti della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione entro il termine di 30 giorni.

### **Art. 19 - (Competenze)**

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nella direzione dell'amministrazione dell'Unione Montana per l'attuazione degli indirizzi programmatici e la efficace gestione dell'esercizio associato delle funzioni comunali e delle altre funzioni conferite e delegate.
- 2) La Giunta dell'Unione Montana esercita ogni attività di governo dell'Unione non espressamente attribuita dalla vigente legislazione alla competenza del Consiglio o del Presidente.  
In particolare provvede:
  - a) ad adottare gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Presidente al Segretario e ai responsabili dei settori/ servizi;
  - b) ad approvare la dotazione organica e relative variazioni;
  - c) ad approvare il regolamento di organizzazione;
  - d) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini stabiliti dalla legge ovvero, di prelievo di risorse economiche dal fondo di riserva, con successiva comunicazione al Consiglio;
  - e) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari;
  - f) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
  - g) a riferire annualmente, in sede di rendiconto, sulla propria attività;

- h) ad approvare il programma annuale di conferimento degli incarichi individuali e delle collaborazioni coordinate od occasionali;
- i) a deliberare in ordine all'accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
- l) a deliberare in merito al contenzioso giudiziario, alle liti e alle transazioni.

## **CAPO V- DELIBERAZIONI**

### **Art. 20 - (Proposte di deliberazione)**

- 1) Ogni deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta deve essere corredata dalla relativa proposta.
- 2) Il diritto di proposta scritta per gli atti di competenza del Consiglio è attribuito al Presidente, alla Giunta e ad ogni Consigliere. Hanno diritto di proposta per gli atti di competenza della Giunta il Presidente e gli Assessori Hanno, inoltre, il diritto di proposta al Consiglio ed alla Giunta il Segretario ed i responsabili di settori/servizi, limitatamente alle attribuzioni ed alle attività rientranti in via esclusiva nella loro responsabilità gestionale.
- 3) Il Segretario dell'Unione Montana, ai sensi di legge, partecipa alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente i presenti, gli assenti, gli astenuti, i favorevoli ed i contrari in sede di votazione.

### **Art. 21 - (Pareri e attestazioni)**

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta debbono essere corredate dai pareri e dalle attestazioni dei competenti responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile e di copertura finanziaria, se dovuta, nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 2) Non sono, comunque, soggetti ad alcun parere gli atti di nomina e revoca del Presidente e gli atti di natura esclusivamente politica, che non comportino assunzione di impegni ed oneri, direttamente o indirettamente.
- 3) In caso di pareri contrari gli organi competenti possono discostarsene, dandone apposita motivazione nel contesto dell'atto da approvare.
- 4) Nel caso in cui la proposta venga modificata in termini sostanziali da parte del Consiglio o della Giunta, tale proposta deve essere nuovamente sottoposta ai pareri che possono essere espressi anche seduta stante.
- 5) I responsabili dei settori/servizi assistono alle sedute del Consiglio e della Giunta su invito del Presidente o del Segretario al fine di fornire, se richiesti, oltre i pareri di

cui al comma precedente, anche elementi valutativi di approfondimento in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

#### **Art. 22 - (Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze)**

- 1) I Consiglieri, il Presidente e i componenti della Giunta debbono assentarsi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti e affini fino al quarto grado.
- 2) Il Segretario, i Responsabili dei settori/servizi ed i dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, in relazione ad interessi personali, di parenti e di affini entro il quarto grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
- 3) I titolari degli organi i di cui al comma 1 osservano la vigente normativa in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi e si astengono dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dell'Unione Montana o degli enti soggetti alla sua tutela o vigilanza.

#### **Art. 23 - (Esecutività delle deliberazioni)**

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e sono pubblicate all' albo pretorio on-line del sito internet costituito in conformità alla normativa vigente. Gli obblighi di pubblicazione di atti o provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale sono assolti mediante la loro pubblicazione al suddetto albo
- 2) Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

## **TITOLO 3° - PROGRAMMAZIONE**

### **Art. 24 - (Deliberazioni programmatiche)**

- 1) L'Unione montana, a seguito del rinnovo degli organi di governo, adotta una mozione programmatica contenente gli obiettivi di sviluppo e gli interventi da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento la quale, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.
- 2) L'Unione Montana, sulla base della mozione programmatica di cui al comma precedente, adotta il Piano strategico pluriennale ed i programmi annuali operativi o strumenti equivalenti.

### **Art. 25 - (Progetti integrati e progetti pilota)**

- 1) L'Unione Montana può elaborare progetti per l'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici comunali, anche con il concorso finanziario dei privati, ovvero contenenti azioni innovative e sperimentali, da presentare alla Regione per il finanziamento dei progetti stessi.
- 2) I progetti integrati o pilota, coerenti con il contenuto della mozione programmatica, sono approvati anche d'intesa o con il concorso di altri enti pubblici e/o di privati interessati alla promozione economico-sociale dell'ambito territoriale di competenza.
- 3) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti predetti, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed attuazione, sono regolati da appositi accordi di programma e convenzioni stipulati tra le parti interessate nei modi di legge.

## **TITOLO 4° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 26 - (Principi e criteri direttivi)**

- 1) L'Unione Montana, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dalla L.R. 35/203 e s.m.i., utilizza esclusivamente il personale trasferito dalla soppressa Comunità Montana e, solo in carenza di dotazione organica, quello assegnato dagli Enti partecipanti. Sono, comunque, consentite forme e modalità di collaborazione organizzativa e funzionale tra l'Unione ed i Comuni membri, secondo quanto regolato dai successivi commi e dalle disposizioni normative di legge e contrattuali di lavoro.

- 2) L'Unione disciplina, in conformità al presente Statuto, con apposito regolamento di organizzazione, l'ordinamento dei servizi e degli uffici, nel rispetto del principio della flessibilità organizzativa e della netta distinzione tra i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo di competenza degli organi di governo ed i poteri di gestione amministrativa e tecnica che competono ai dirigenti o ai responsabili dei settori/servizi.
- 3) L'ordinamento dei servizi e degli uffici ha come obiettivo la valorizzazione delle professionalità presenti nell'Unione Montana e negli Enti che ne fanno parte nell'ottica di miglioramento della qualità, della efficacia e della semplificazione delle prestazioni fornite e di realizzazione della massima economicità della gestione, secondo principi di efficienza e di collaborazione.
- 4) La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
- 5) Il regolamento di organizzazione prevede altre forme di coordinamento dell'attività e disciplina la mobilità interna del personale, la formazione e l'aggiornamento professionale.
- 6) L'Unione Montana promuove, al fine del contenimento della spesa, l'integrazione funzionale ed operativa delle proprie strutture con quelle dei Comuni che ne fanno parte.
- 7) L'Unione Montana promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni partecipanti idonea a rendere l'azione reciproca più efficace, più efficiente ed economicamente più vantaggiosa. La Giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco, comando o in convenzione, se del caso assunti a rotazione, a tempo pieno o parziale, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Per lo svolgimento dei propri compiti i Comuni possono ottenere il distacco o il comando totale o parziale dei dipendenti dell'Unione Montana. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche esigenze, in relazione all'esercizio dei servizi, delle funzioni e attività assegnate alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio previo confronto con le organizzazioni sindacali.
- 8) L' utilizzo degli uffici comunali in collaborazione con quelli dell'Unione e viceversa è disciplinato da apposite convenzioni fra le parti, che regolano rapporti sul piano amministrativo, tecnico, finanziario ed informatico unitamente al raccordo con gli enti e con i sistemi di direzione interessati.
- 9) L'Unione adotta iniziative dirette ad rendere omogenee ad integrare in rete le strutture informatiche ed i diversi metodi e strumenti di gestione dell'attività amministrativa dei Comuni partecipanti.

- 10) Ai fini dell'integrazione funzionale ed organizzativa delle strutture comunali in quelle dell'Unione, le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza sono rispettivamente svolte da un funzionario nominato dal Presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono. Ai fini della trasparenza, l'Unione montana pubblica nel proprio sito internet tutte le informazioni previste dalla vigente legislazione in materia.
- 11) I provvedimenti di conferimento di funzioni da parte dei Comuni alla Unione Montana definiscono anche il trasferimento del personale adibito alle funzioni stesse e comportano la modifica delle relative dotazioni organiche.

### **Art. 27 - (Segretario dell'Unione Montana)**

- 1) L'Unione Montana ha un Segretario nominato dal Presidente, tra i Segretari dei Comuni appartenenti all'Unione o, in sede di prima applicazione della L. R. 35/2013, tra i Segretari delle ex Comunità Montane in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 35/2013 medesima.
- 2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi/settori e ne coordina l'attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione dei servizi.
- 3) Il Segretario:
- a) partecipa alla definizione degli strumenti di programmazione dell'Ente;
  - b) attua le misure di organizzazione dei servizi, secondo le direttive degli Organi di governo, anche ai fini del rispetto dei termini del procedimento e della legittimità dell'azione amministrativa, regolando in particolare l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
  - c) decide sui conflitti di competenza tra i responsabili dei servizi/settori ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi;
  - d) esercita la funzione certificativa, con possibilità di delega, e assume le necessarie iniziative al fine di garantire l'accesso ad atti, documenti ed informazioni sulla attività dell'Ente;
  - e) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta e dei provvedimenti presidenziali;
  - g) roga i contratti dell'Unione ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse dell'Ente;
  - h) effettua consulenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente, e partecipa a commissioni di studio interne ed esterne, con possibilità di delegare un funzionario;
  - i) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione Montana per le relative funzioni di assistenza.



### **Art. 28 - (Vicesegretario)**

- 1) Le funzioni di Vice-Segretario possono essere assegnate ad un dipendente dell'Unione Montana a tempo indeterminato, inquadrato in categoria non inferiore alla cat. "D". L'incarico è conferito dal Presidente.
- 2) Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni al medesimo spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3) In caso di 'assenza prolungata del Segretario e del Vice Segretario, l'Unione può avvalersi di altro Segretario scelto fra quelli dei Comuni appartenenti all'Unione.
- 4) Il Vice Segretario deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. In sede di prima applicazione le funzioni di vicesegretario dell'Unione possono essere conferite anche al vicesegretario in servizio nell'ex Comunità Montana alla data di entrata in vigore della L.R. n. 35/2013 medesima.

### **Art. 29 - (Responsabili di Settore/Servizio)**

- 1) Gli incarichi di responsabilità saranno oggetto di norme regolamentari.

## **CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 30 - (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)**

- 1) Per la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica l'Unione Montana adotta una delle forme previste dall'articolo 113 del D.lgs 267/2000, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.
- 2) L'Unione Montana, nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa delegate, provvede alla gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività ai fini sociali, culturali, turistici, sportivi, e per il tempo libero. La scelta della forma di gestione da adottare viene determinata dal Consiglio sulla base di valutazione di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 3) La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare:
  - a) la individuazione dei beni e delle attività costituenti l'oggetto del servizio;
  - b) gli obiettivi economici e funzionali perseguiti con il servizio;
  - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi.

### **Art. 31 - (Servizi pubblici aventi rilevanza economica)**

- 1) Per la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, l'Unione Montana può aderire, a società, consorzi, aziende ed istituzioni, nel rispetto della vigente normativa o procedere all'affidamento della gestione dei servizi mediante concessione.
- 2) I gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi eventuali trasferimenti.

## **TITOLO 5°- ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E FORME ASSOCIATIVE**

### **Art. 32 - (Esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni)**

- 1) I Consigli comunali deliberano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione Montana conferendo l'esercizio delle proprie funzioni e servizi sulla base di uno schema tipo, definito dall'Unione Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e l'Unione Montana.
- 2) Per la gestione di servizi a livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale dell'Unione Montana, la stessa può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di forme associative fra enti locali costituiti per legge, subentrando nelle quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente o suo delegato, fa parte dell'assemblea della forma associativa in rappresentanza anche dei Comuni deleganti.
- 3) Possono, altresì, essere affidate all'Unione attività di consulenza tecnica e giuridica in favore dei Comuni partecipanti ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
- 4) Ove l'attività di cui al precedente comma 3 comporti oneri finanziari in ragione della necessità di avvalersi di collaborazioni o consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le eventuali risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è proporzionato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.
- 5) Il personale dell'Unione, qualora professionalmente abilitato e qualificato in merito, esercita, nel caso in cui all'Unione sia conferita dai Comuni la funzione di polizia municipale, le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale.

### **Art. 33 – (Altre forme associative e di collaborazione)**

- 1) L'Unione Montana promuove ed attua, in spirito di servizio e di collaborazione con i Comuni membri, forme associative e di cooperazione con i Comuni stessi, nonché con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi pubblici.
- 2) In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le pro loco, le associazioni di promozione sociale, di volontariato, sportive, e le onlus, iscritte negli albi e negli elenchi nazionali e regionali o accreditate dai Comuni possono gestire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, sulla base di convenzioni con l'Unione Montana, attività e servizi in materia culturale, ambientale, sociale e di accoglienza turistica, privi di rilevanza economica, che non comportino l'esercizio di funzioni amministrative. Il finanziamento delle attività è garantito dalle risorse economiche disponibili, dall'apporto delle associazioni di volontariato e dalla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, oltre che dal sostegno economico ed operativo degli associati, dell'Unione Montana e dei Comuni, sulla base di una specifica regolamentazione.
- 3) Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, l'Unione Montana può stipulare apposite convenzioni con imprenditori agricoli, enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto della vigente normativa. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 4) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Unione Montana e di altri soggetti pubblici, possono essere conclusi accordi di programma ai sensi della vigente legislazione in materia.
- 5) L'Unione Montana può promuovere la costituzione di Consorzi forestali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2602 del codice civile, e della normativa statale e regionale in materia applicabile, per agevolare la collaborazione fra enti pubblici e soggetti privati proprietari di aree forestali in cui realizzare progetti per la forestazione che prevedano l'occupazione temporanea delle aree interessate.

## **TITOLO 6° - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art. 34 - (Partecipazione dei cittadini)**

- 1) L'Unione Montana uniforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di

situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza dell'Unione.

- 2) L'Unione Montana può istituire Consulte relative a settori di particolare importanza per la propria attività amministrativa. L'istituzione della consulta è deliberata dal Consiglio.
- 3) Le Consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore che devono essere esaminati dai competenti organi dell'Unione Montana.
- 4) L'istituzione, la composizione, il funzionamento delle Consulte sono disciplinate nell'atto istitutivo.
- 5) I cittadini singoli o associati residenti nel territorio comunitario hanno la facoltà di rivolgere al Presidente istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità. Ogni istanza deve essere presa in considerazione e ricevere una risposta scritta motivata dal Presidente.
- 6) Il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione Montana è regolato dalla legge e dall'apposito regolamento.
- 7) L'Unione Montana garantisce altresì la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, nel rispetto della legge e secondo quanto previsto dal regolamento.

#### **Art. 35 - (Rapporti con le associazioni)**

- 1) L'Unione Montana favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio e le libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di volontariato, scientifiche, culturali, ambientali, turistiche, di promozione sociale e civile, di salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione e di partecipazione dei cittadini.
- 2) L'Unione Montana può inoltre intervenire a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme definite nell'apposito regolamento.

#### **Art. 36 - (Referendum consultivi)**

- 1) I cittadini dei Comuni aderenti all'Unione Montana possono essere chiamati a pronunciarsi con referendum consultivo in merito a temi di competenza dell'Unione

e di rilevante interesse sociale, anche attinenti alle funzioni delegate dai Comuni. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio dell'Unione Montana.

- 2) Il referendum consultivo può essere indetto:
  - a) con deliberazione del Consiglio che determina il quesito da sottoporre agli elettori;
  - b) su richiesta presentata da almeno 1/5 (un quinto) dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti oppure da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente.
- 3) Il referendum consultivo può essere indetto prima o dopo l'approvazione, da parte degli organi dell'Unione, di provvedimenti che non abbiano avuto esecuzione.
- 4) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazioni e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
- 5) Le ulteriori norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento in analogia alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum consultivi nella Regione Marche, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed adattandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
- 6) I Comuni facenti parte dell'Unione Montana forniscono adeguato supporto tecnico, i locali e le attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum.

## **TITOLO 7° - FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 37 - (Ordinamento finanziario e contabile)**

- 1) Il regolamento di contabilità dell'Ente è approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.
- 2) Con il regolamento di contabilità l'Unione Montana applica i principi contabili stabiliti dalle disposizioni di legge, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, all'adozione ed all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e delle altre leggi vigenti in materia.
- 3) Il regolamento di contabilità disciplina:

- a) l'organizzazione del servizio finanziario, al quale è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria, prevedendo che possano essere stipulate a tal fine apposite convenzioni con altri Enti interessati, per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni;
  - b) le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e il relativo visto sulle determinazioni. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio e in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
  - c) le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Responsabile finanziario al Presidente dell'Unione Montana, al Segretario dell'Unione e al Revisore dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
  - d) le procedure di controllo e i rapporti finanziari e contabili fra l'Unione Montana, i consorzi e le aziende speciali a cui partecipa, nonché la partecipazione alle gestioni convenzionate o regolate da accordi di programma e alle società costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.
- 4) Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un Responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare. Il regolamento assicura infine la possibilità della conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni comunque riconducibili all'Unione Montana.

### **Art 38 - (Fonti di Finanziamento)**

1) Le fonti di finanziamento dell'Unione Montana sono costituite da:

- a) entrate proprie;
- b) trasferimenti regionali
- c) contributi statali e regionali per la gestione di funzioni e servizi delegati e associati
- d) trasferimenti erariali derivanti da leggi di settore;
- e) quota associativa dei Comuni membri;
- f) trasferimenti dei Comuni membri per la gestione di attività associate;
- g) fondo per la montagna;
- h) fondi per il finanziamento dei programmi annuali operativi;
- i) altri finanziamenti previsti dalle leggi vigenti;
- j) finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da disposizioni dell'U.E.;
- k) contributi provenienti da Comuni, Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni;
- l) contribuzioni di fondazioni, associazioni, imprese e privati cittadini;
- m) sponsorizzazioni pubblico-private per la realizzazione di progetti e programmi di attività.

- 2) L'Unione Montana, con le risorse disponibili, deve assicurare il regolare e puntuale funzionamento dei servizi pubblici ad essa conferiti.
- 3) L'Unione Montana può contrarre mutui passivi per il finanziamento di investimenti.

#### **Art.39 - (Partecipazione dei Comuni al finanziamento dell'Unione Montana)**

- 1) I Comuni membri partecipano al finanziamento dell'Unione Montana tramite proprie risorse disponibili, mediante erogazione di una quota associativa annuale basata su criteri di proporzionalità rispetto all'incidenza degli oneri necessari per la compartecipazione alla spesa relativa alla gestione delle funzioni conferite dai Comuni. La quota associativa potrà essere diversificata a seconda dei servizi o investimenti effettuati nei Comuni da parte dell'Unione.
- 2) La determinazione della quota associativa annuale e delle eventuali variazioni, previa preventiva valutazione dei Sindaci dei Comuni membri, vengono stabilite dalla Giunta che ne dà informativa motivata al Consiglio in sede di approvazione dei documenti di bilancio annuali. E' ammessa la compensazione fra crediti certi, liquidi ed esigibili fra Unione Montana e Comuni.

#### **Art. 40 - (Patrimonio e tesoreria)**

- 1) L'Unione Montana dispone di un proprio patrimonio.
- 2) I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere concessi in locazione o altre modalità d'uso previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato dalla Giunta sulla base di perizia tecnica.
- 3) L'alienazione di immobili e di beni patrimoniali avviene sulla base di apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato unitamente al bilancio di previsione annuale.
- 4) L'Unione Montana ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato ed abilitato a svolgere l'attività nei modi previsti dalla legge. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti e da norme pattizie.
- 5) L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 41 - (Revisione economico - finanziaria)**

- 1) L' Organo di Revisione dell'Unione Montana ai sensi della L.R. 35/2013 e s.m.i. è nominato secondo le procedure e con le modalità previste dalla vigente normativa dettata in materia e non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge ed i casi di incompatibilità sopravvenuta.
- 2) Tale Organo ha diritto di libero accesso agli atti e documenti della Unione Montana e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli Organi competenti. Il medesimo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
- 3) Non possono essere eletti Revisori dei Conti i soggetti ai quali l'incarico non possa essere conferito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale ed inoltre:
  - a) i Consiglieri e gli Assessori comunali dei Comuni membri;
  - b) gli amministratori, i Consiglieri ed i dipendenti dell'Unione Montana, dei Comuni membri, della Provincia e della Regione;
  - c) gli amministratori ed i dipendenti dell'Istituto di credito di Tesoreria e concessionari;
  - d) coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 e dall'articolo 2399 del Codice Civile.
- 4) Sono causa di decadenza dalla carica la sospensione o cancellazione dall'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e la mancata redazione della relazione al rendiconto di gestione dell'Ente.
- 5) In caso di decesso, rinuncia o decadenza dell'Organo di Revisione, lo stesso deve essere sostituito entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione. Il nuovo Organo resta in carica sino alla conclusione del mandato triennale.
- 6) Ai componenti di tale Organo è corrisposto un compenso il cui ammontare è stabilito dal Consiglio con la delibera di nomina, secondo quanto in materia stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 42 - (Controllo interno della gestione)**

- 1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione della risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione Montana provvede al controllo di gestione secondo le forme e modalità previste dalla legge dal regolamento di contabilità.
- 2) La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 3) L'Unione Montana adotta il sistema di contabilità previsto per i Comuni.



## **TITOLO 8° - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 43- (Adesione ad Enti ed Associazioni)**

- 1) L'Unione Montana può aderire all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCCEM) o alla sua delegazione regionale ovvero ad altri Enti, organismi, ed associazioni che curano interessi attinenti ai propri fini istituzionali.
- 2) L'Unione Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Unioni Montane della provincia e della Regione quale organismo autonomo e permanente di consultazione e raccordo delle attività comuni nonché di elaborazione di proposte di comune interesse.

### **Art.44 - (Norme transitorie e finali)**

- 1) Il presente statuto è approvato dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti all'Unione secondo la procedura prevista dall'art. 5 della L.R. n. 35/2013 e s.m.i. e viene adottato dal Consiglio dell'Unione Montana nella prima seduta consiliare. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Unione Montana nonché inviato alla Regione Marche, ai Comuni partecipanti ed al Ministero dell'Interno.
- 2) L'Unione Montana è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta per effetto di disposizioni di legge regionale o per il recesso dei Comuni che comporti il venir meno della dimensione minima prevista dalla legge.
- 3) L'Unione Montana Alta Valle del Metauro- Ambito 2A – subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi già conferiti dai Comuni e dalla Regione alla soppressa Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro – Ambito 2A, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
- 4) Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti dell'Unione Montana, si applicano i regolamenti della corrispondente Comunità Montana alla quale l'Unione subentra.
- 5) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e le altre disposizioni previste per le Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 D.lgs 267/2000 e s.m.i , nonché quelle previste per i Comuni in quanto applicabili e compatibili.

**Allegato:**

**Art. 8 comma 1 dello Statuto**

**Stemma dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro – Ambito  
2A**